

(N. 1735)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato n. 2448)*

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1956

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti
e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****ADDETTI****Art. 1.**

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede;

c) le indennità per accreditamenti multipli;

d) l'indennità supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennità di aeronavigazione;

e) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'assegno di sede è costituito dall'assegno base e dalle eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alle singole sedi.

Le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e della inden-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nità supplementare di aeronavigazione sono indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sugli assegni base e sulle indennità per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario.

Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge, si intende per assegno personale quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 5.

L'addetto che è accreditato in Stati diversi, oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità per accreditamenti multipli per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta

alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di tre in tutto.

Per gli accreditamenti in più di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, non compete alcuna indennità.

L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata da cui dipende, lo è anche per una o due altre Forze armate riceve la predetta indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento.

È ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.

Art. 6.

Agli addetti inviati dall'Italia spetta una indennità di sistemazione secondo le norme stabilite dall'articolo 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche:

1) al comma sesto dell'articolo 18, alle parole « a prestare servizio al Ministero, ovvero collocati a disposizione » sono sostituite le altre « a prestare servizio in Italia o che comunque cessino dall'incarico all'estero »;

2) al comma ottavo dello stesso articolo 18, alle parole « Il Ministero degli affari esteri » sono sostituite le altre « Il Ministero della difesa ».

Art. 7.

Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:

a) spese per fitto dei locali d'ufficio, quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche.

Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione sarà rimborsato solo l'affit-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dei locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;

b) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio, quando ad essi non provveda la Rappresentanza diplomatica;

c) spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;

d) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;

e) spese per lavori straordinari di traduzione;

f) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;

g) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Il rimborso delle spese previste dal presente articolo è effettuato in base a conti debitamente documentati.

Art. 8.

L'addetto in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria non superiore ad un mese, durante la quale conserva per intero l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli. Se per ragioni di cumulo gli spetti una licenza ordinaria superiore ad un mese, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli competono nella misura intera per i primi due mesi e ridotta a un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nella licenza ordinaria spettante.

Qualora l'addetto venga a trascorrere la licenza ordinaria in Italia, ha diritto, oltre al trattamento di cui al comma precedente, all'as-

segno personale e alla indennità per accreditamenti multipli in misura intera, per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Il godimento degli emolumenti predetti per i giorni di viaggio è consentito per una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa.

Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria, cessa la corresponsione dell'assegno personale e delle indennità per accreditamenti multipli.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto alla metà qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa o comunque cessi dal servizio.

L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno personale e alle indennità per accreditamenti multipli nè durante il periodo di licenza nè per i giorni di viaggio.

In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio.

L'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

Art. 9.

L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i primi dieci giorni e ridotti alla metà per un periodo successivo, che non può in ogni caso superare i 50 giorni.

All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico-consolare nonchè l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio

determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 10.

Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese a suo carico, come se egli fosse in sede.

Art. 11.

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico-consolare.

CAPO II.

ADDETTI AGGIUNTI ED ASSISTENTI

Art. 12.

All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti.

Art. 13.

Le misure degli assegni base degli addetti aggiunti e degli assistenti sono stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Si applicano per il resto le disposizioni del capo I.

Art. 14.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che, per ragioni di servizio, risiedono in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza.

La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.

CAPO III.

ARCHIVISTI

Art. 15.

Gli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti sono scelti tra i sottufficiali e gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero della difesa.

In casi particolari l'archivista può essere assunto dall'addetto, dall'addetto aggiunto e dall'assistente tra i connazionali residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della difesa e il gradimento della Rappresentanza diplomatica consolare.

Art. 16.

Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 17.

Gli archivisti di cui al precedente articolo 16 percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari, con l'eventuale riduzione prevista per i celibi o l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 18.

All'archivista inviato dall'Italia spetta una indennità di sistemazione secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19.

Le competenze spettanti agli archivisti assunti fra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa, su proposta dell'addetto o dell'addetto aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno di sede che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con le eventuali maggiorazioni o le eventuali riduzioni previste per la situazione di famiglia.

All'archivista assunto tra connazionali residenti all'estero che venga licenziato è corrisposta un'indennità nei casi e secondo i criteri e le modalità di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 20.

Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio è corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 21.

Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 8 con le seguenti varianti:

- a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non può superare i 20 giorni;
- b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo è concesso per un massimo di 40 giorni.

Art. 22.

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia o vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno personale, le disposizioni di cui al precedente articolo 9. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'articolo 20.

Art. 23.

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rim-

borsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

CAPO IV.

PERSONALE LOCALE

Art. 24.

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, di intesa con quello del tesoro, può assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri).

Al personale di cui al precedente comma viene attribuito il medesimo trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 25.

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo 24, il personale occorrente per i lavori precari è fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 26.

Gli archivisti e i fattorini assunti tra i connazionali residenti all'estero sono iscritti per la sola assistenza sanitaria all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

CAPO V.

PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
PRESSO ORGANI INTERNAZIONALI

Art. 27.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso enti, comandi e organi internazionali, non-

chè delegazioni e rappresentanze militari presso gli anzidetti enti, comandi e organi può essere corrisposto, qualora il trattamento economico a carico nazionale o internazionale di cui fruisce non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 28.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro sono designate le Rappresentanze diplomatiche ove possono essere destinati addetti, addetti aggiunti e assistenti.

Art. 29.

L'assegno personale, le indennità per accreditamenti multipli e l'indennità supplementare di aeronavigazione competono dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessano il giorno stesso in cui il personale lascia la carica.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendono indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al titolare cessante è corrisposto, per un periodo non eccedente i cinque giorni, l'assegno di sede ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia.

Art. 30.

Per il pagamento delle competenze al personale contemplato nella presente legge si ap-

plicano le disposizioni degli articoli 6, 25 e 26 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 31.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato può essere ridotto, in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per la difesa.

Art. 32.

Della commissione prevista dall'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, fa parte un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato quando si discutano questioni concernenti gli assegni negli Stati ove siano istituite sedi di addetti militari.

Art. 33.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

Art. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1954.

Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954 sono convalidati i coefficienti di maggiorazione o di riduzione ricavati, in via proporzionale, da quelli stabiliti per il personale diplomatico e consolare in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli addetti, addetti aggiunti e assistenti.

Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati, per il personale celibe o vedovo senza prole, gli assegni corrisposti in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154.

Art. 35.

All'onere di lire 66 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte per lire 34 milioni con i fondi già stanziati nei capitoli n. 36 (14 milioni) e n. 102 (20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 32 milioni a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 150 (14 milioni) e n. 188 (18 mi-

lioni) dello stesso stato di previsione della spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 33 milioni relativa all'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte per lire 24 milioni con i fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio n. 35 (14 milioni) e n. 91 (10 milioni) e per lire 9 milioni a carico degli stanziamenti del capitolo n. 173.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

AMMONTARE MENSILE LORDO DEGLI ASSEGNI, DELLE INDENNITÀ
PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI
AERONAVIGAZIONE PER GLI ADDETTI, ADDETTI AGGIUNTI E ASSISTENTI

	Colonnelli, Capi- tani di vascello e ufficiali dei gradi superiori	Ufficiali degl altri gradi
Addetto in sede di Ambasciata	L. 307.100	L. 292.710
Aggiunto in sede di Ambasciata	» 228.930	» 218.210
Assistente in sede di Ambasciata	» 195.430	» 186.270
Addetto in sede di legazione	» 228.930	» 218.210
Aggiunto in sede di legazione	» 195.430	» 186.270
Assistente in sede di legazione	» 173.090	» 164.990
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'ad- detto	» 8.380	» 7.990
Accreditamento per le altre Forze armate oltre la propria nello stesso Stato in cui l'addetto risiede	» 16.760	» 15.980
Indennità supplementare di aeronavigazione	» 40.210	» 38.320

Nota. — A partire dal 1° luglio 1955 le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione indicate per i colonnelli, capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori si applicano anche per i tenenti colonnelli e capitani di fregata. A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i maggiori e i capitani di corvetta.

A partire dal 1° luglio 1955, si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e a partire dal 1° luglio 1956 l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.